



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 8.205.1/2021 SSPNRR

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità
dello Sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società CHIRON ENERGY SPV 10 S.r.l.
crv.10@pec.chironenergy.com

Oggetto: **[ID: 9031] Cona (VE), Corezzola (VE):** progetto di un impianto fotovoltaico, composto da n. 5 lotti denominati "CONA" - "CONA 2" - "CONA 3" - "CONA 4" - "CONA 5", del la potenza di 27,867 MW e del le relative opere di connessione al la RTN, da realizzarsi nei comuni di Cona (VE) e Corezzola (VE).

Procedimento ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006 VIA

Proponente: CHIRON ENERGY SPV 10 S.r.l.

Parere

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per
l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno,
Padova e Treviso.
sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della DG ABAP

Alla Regione del Veneto
Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e
contenzioso
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Città Metropolitana di Venezia
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alla provincia di Padova
protocollo@pec.provincia.padova.it

Al Comune di Cona
comune.cona@pec.it

Al Comune di Corezzola (PD)
corezzola.pd@cert.ip-veneto.net

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.



VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all’art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all’art. 28, l’applicazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance".

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016).

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, secondo cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura, istituita ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni sono interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale, anche con riferimento ai procedimenti pendenti.

CONSIDERATO che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,



recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii." (Rev.4 del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

PREMESSO che la Società **Chiron Energy SPV 10 S.r.l.** con nota del 20.09.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 3940-A del 29.09.2022 e perfezionata in ultimo presso il MiTE (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) con nota del 16.12.2022 ha presentato istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che con nota prot.n. 10137 del 25.01.2023, agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 1064 del 25.01.2023, il Mite (oggi MASE) ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame e ha evidenziato che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dal Proponente è stata pubblicata dal MiTE sull'apposita piattaforma *web*, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9250>.

CONSIDERATO che il progetto oggetto della suddetta istanza, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006, pertanto per lo stesso si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

PREMESSO che questo Ufficio con nota prot.n. 1160 del 26.01.2023 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP) per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP richiedendo altresì di voler comunicare eventuale carenza documentale utile all'espressione del proprio parere.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso con nota prot.n. 3937 del 07.02.2023 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 1646 del 07.02.2023) ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale di competenza.

CONSIDERATO che il Servizio II della DG ABAP con nota prot.n. 2087 del 15.02.2023 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO quanto riferito dal Servizio III della DG ABAP con nota prot.n. 2286 del 17.02.2023.

CONSIDERATO che la Regione del Veneto con nota prot.n. 0109464 del 27.02.2023 ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa a cui il MASE ad oggi non ha dato seguito i cui contenuti non afferiscono alle materie di competenza di questo Ministero e il cui riscontro non influisce con le valutazioni che questo Ministero deve effettuare.

CONSIDERATO che con nota prot. 66436 del 26.04.2023, agli atti di questa Soprintendenza Speciale acquisita con nota prot. 6521 del 27.04.2023 il MASE ha riavviato la consultazione pubblica per un periodo di 15 giorni poiché, a causa di un disguido



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

tecnico, la documentazione pubblicata in prima istanza risultava incompleta, rendendo disponibile l'ulteriore documentazione mancante.

CONSIDERATO che il nuovo termine per la presentazione di osservazioni del Pubblico è stato fissata per il giorno 11.05.2023.

CONSIDERATO che con nota prot. 6632 del 02.05.2023 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso di volere confermare ovvero aggiornare il proprio parere endoprocedimentale già trasmesso con nota prot. 3937-P del 07.02.2023 (agli atti di questo Ufficio acquisito con nota prot. 1646-A del 07.02.2023), considerando la documentazione rettificata sul portale del MASE.

CONSIDERATO che con nota prot. 14781- P del 05.05.2023 acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con nota prot. 7300-A del 09.05.2023 la Soprintendenza ABAP per le province di Belluno, Padova e Treviso ha confermato il proprio parere trasmesso con nota prot 3937 del 07.02.2023.

CONSIDERATO quanto trasmesso e pubblicato sul sito del MASE.

CONSIDERATO quindi che si ritiene di avere gli elementi utili per esprimere il parere di competenza.

CONSIDERATA la necessità di rispettare i termini del procedimento e segnalando sin da ora che qualora il Proponente dovesse modificare il progetto valle della richiesta avanzata dalle Amministrazioni competenti il progetto dovrà nuovamente essere sottoposto alla valutazione di questo Ministero prima dell'adozione del provvedimento di VIA di concerto con il Mase.

CONSIDERATO quanto segue in merito alla sintesi delle caratteristiche dell'intervento così come dedotte dalla Documentazione presentata dal proponente.

Localizzazione

Da quanto riportato nello Studio di Impatto Ambientale (Cfr. Elaborato 49_SIA.pdf) l'area di intervento risulta situata in località Cantarana, lungo la SP 8 nel Comune di Cona, a est rispetto ai nuclei urbani di Cona e di Pegolette.

L'area di intervento è attraversata da un elettrodotto aereo MT da rimuovere prima dell'inizio dei lavori e, in parte, da due tratti di linea interrata della rete gas a media pressione e linea di telecomunicazioni anch'essi da rimuovere.

L'area è costituita da 2 porzioni di terreno separati da una linea sub-orizzontale rappresentata dalla strada SP 8. Il lotto posto a nord confina con edifici commerciali, a ovest con Via Valletta, ad est con terreni privati e in parte con il Cimitero di Cantarana, e a sud con la SP 8.

Il lotto meridionale confina a nord con la SP 8, a ovest in parte con Via Valletta e in parte con terreni privati, a sud e a est con terreni privati.

[...] L'impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale con nuove linee MT a 20 kV, il cui tracciato avviene totalmente in cavo interrato.




Fig. 1 Ubicazione dell'area di intervento



Fig. 2 Dettaglio della foto aerea dell'area recintata del campo fotovoltaico (tratto rosso) e dell'elettrodotto (tratto blu).

Descrizione dell'impianto

[...] I lavori in progetto riguardano la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza complessiva di 27.866,8 kW costituito da n.5 lotti come di seguito indicato:

- LOTTO 1: Impianto FV "CONA 1" di potenza nominale complessiva di 3.872,05 kW e costituito da 6.734 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 575 Wp;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

- LOTTO 2: Impianto FV “CONA 2” di potenza nominale complessiva di 6.398,60 kW e costituito da 11.128 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 575 Wp;
- LOTTO 3: Impianto FV “CONA 3” di potenza nominale complessiva di 6.518,20 kW e costituito da 11.336 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 575 Wp;
- LOTTO 4: Impianto FV “CONA 4” di potenza nominale complessiva di 5.681,00 kW e costituito da 9.880 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 575 Wp;
- LOTTO 5: Impianto FV “CONA 5” di potenza nominale complessiva di 5.396,95 kW e costituito da 9.386 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 575 Wp.

L’impianto sarà di tipo fisso, senza parti in movimento (tracker).

I moduli saranno organizzati in stringhe secondo la seguente suddivisione:

- LOTTO 1: Impianto FV “CONA 1” → n.259 stringhe da 26 moduli collegate a n.1 cabinet inverter;
- LOTTO 2: Impianto FV “CONA 2” → n.428 stringhe da 26 moduli collegate a n.2 cabinet inverter;
- LOTTO 3: Impianto FV “CONA 3” → n.436 stringhe da 26 moduli collegate a n.2 cabinet inverter;
- LOTTO 4: Impianto FV “CONA 4” → n.380 stringhe da 26 moduli collegate a n.2 cabinet inverter;
- LOTTO 5: Impianto FV “CONA 5” → n.361 stringhe da 26 moduli collegate a n.2 cabinet inverter.

L’impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale con nuove linee MT a 20 kV, il cui tracciato si estenderà su un percorso di lunghezza complessiva a circa 9.700 m con posa interrata.

L’estensione complessiva dell’area recintata risulta pari a circa 286.393 mq.

La superficie attiva complessivamente installata di pannelli fotovoltaici risulterà di circa 125.195 mq.

La superficie dei pannelli proiettata a terra risulterà pari a 113.465 mq.

Opere accessorie

Sarà realizzata la viabilità interna all’impianto e le opere necessarie alla creazione dei volumi di invaso di 5.549 mq nell’area nord e 3.607 mq nell’area sud per garantire l’invarianza idraulica dell’opere. I percorsi carrabili saranno realizzati mediante posa di sottofondo in misto di cava dello spessore complessivo di 150 mm e di strato carrabile in misto stabilizzato dello spessore di 100 mm. All’interno dell’area occupata dall’impianto sono state individuate n.2 zone per la realizzazione di n.2 bacini di laminazione in grado di accumulare un volume di 5.622 mc per la zona nord e di 3.705 mc per la zona sud in modo da garantire l’invarianza idraulica di progetto.

Per garantire la sicurezza del cantiere e del futuro impianto, l’area sarà delimitata da una recinzione metallica.

Opere di mitigazione

Al fine di garantire l’inserimento paesaggistico del progetto, il proponente ha proposto di inserire siepi arbustive perimetrali per limitare la visibilità senza precludere il funzionamento dei pannelli. Le siepi saranno articolate lungo tutto il perimetro dell’area ad esclusione dei tratti in cui sono presenti alberature esistenti e edifici commerciali, e saranno posizionate internamente alla recinzione con una interdistanza tra gli esemplari di 0,50 m. Saranno utilizzate specie autoctone locali, tipo Prugnolo (*Prunus spinosa*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*), Spincervino (*Rhamnus cathartica*), Ligustro (*Ligustrum vulgare*). [...] l’altezza massima delle siepi sarà inferiore a 2,5 metri.




Fig. 3 Planimetria dell’impianto

Previsioni e vincoli della pianificazione territoriale ed urbanistica

Secondo quanto riportato dal Proponente nella Relazione Paesaggistica (Cfr. Elaborato 52_R_PAES.pdf), nell'ambito del **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)**, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 il 30 giugno 2020 e pubblicato sul BUR n. 107 del 17 luglio 2020, "[...] l'area di intervento ricade nell'**ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale**, un ambito di bassa pianura caratterizzato dalla presenza del fiume Adige ed a sud dal corso del fiume Po, attraversato dal Canalbianco nella parte centrale".




Fig. 4 Stralcio di tavola 09 del PTRC, Sistema del territorio rurale e della rete ecologica

Rispetto al **Piano Territoriale Generale (PTG) della Città Metropolitana di Venezia** approvato con Delibera di Consiglio metropolitano n. 3 del 01.03.2019 il Proponente ha evidenziato che «il tracciato dell'elettrodotto di progetto rientra per un breve tratto e con le cabine di sezionamento all'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua, pari a 150 metri dal piede dell'argine dello Scolo Rebosola tutelata dal vincolo paesaggistico, D.Lgs. 42/2004. L'analisi del Sistema ambientale mette in evidenza che il tracciato dell'elettrodotto interseca "Altre aree di interesse ambientale, geosito", in cui il Piano prescrive la loro conservazione e tutela, mentre in riferimento al Sistema insediativo-infrastrutturale evidenzia che l'area di impianto fotovoltaico rientra nel Polo Produttivo Adriatico n.3 di rilievo sovracomunale. Il Sistema paesaggio mette in evidenza che l'impianto fotovoltaico appartiene al Paesaggio intensivo della bonifica che fa parte del paesaggio storico-culturale. Considerato che il tracciato ha uno sviluppo totalmente interrato, non vi saranno interferenze con la fascia di tutela. In merito all'interferenza con le due cabine Foresto Sez e Corte Rezzonica, è stata predisposta apposita Relazione paesaggistica semplificata secondo quanto indicato dall'allegato B, punto B.10 del DPR 31/2017».




Fig. 5 Stralcio di tavola 4_3 del PTG di Venezia

Per quanto riguarda l'analisi del **Piano di Assetto del Territorio P.A.T del Comune di Cona**, il Proponente ha riportato che: «L'analisi del Piano di Assetto del territorio P.A.T. del comune di Cona ha messo in evidenza che il progetto in esame è coerente e si è adeguato alle direttive e prescrizioni dettate dal Piano. Il Piano evidenzia che le opere di progetto non interferiscono con alcuna zona di tutela e valorizzazione del sistema ambientale, ad esclusione del tracciato dell'elettrodotto che per un breve tratto rientra nel Vincolo ambientale, dello Scolo Rebosola sottoposto a tutela paesaggistica, in cui il Piano prescrive il rispetto delle condizioni dettate dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, per cui è stata redatta allo scopo la Relazione Paesaggistica. In riferimento alle invarianti di natura geologica, paesaggistica ambientale e storico monumentale testimoniale, il tracciato dell'elettrodotto di progetto interseca le seguenti invarianti: il Geosito - Dosso del fiume Po, Invariante di natura geologica, gli Ambiti territoriali di importanza paesaggistica, Invarianti di natura paesaggistica, gli Itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico, Invarianti di natura paesaggistica. Per tali elementi il Piano prescrive il rispetto dei segni fisici che indicano la presenza del geosito, vietando attività e interventi che possano alterare la riconoscibilità dello stesso. [...] L'area di impianto rientra nei Limiti fisici della nuova edificazione con Linee preferenziali di sviluppo produttivo. Il tracciato dell'elettrodotto si sviluppa sulla viabilità esistente, appartenente al Sistema relazionale in cui il Piano non detta specifiche prescrizioni in relazione al progetto in esame».

Dall'analisi della cartografia di **Piano degli Interventi del Comune di Cona PI/PRG**, il Proponente ha evidenziato che «l'area di impianto fotovoltaico rientra nelle Zone DI Produttive, dedicate ad attività artigianali, commerciali ed industriali, mentre il tracciato dell'elettrodotto, totalmente interrato, si sviluppa prevalentemente in aree di viabilità esistente intersecando la fascia di rispetto del Vincolo ambientale paesaggistico dei 150 metri dallo Scolo Rebosola. Il progetto si è adeguato alla normativa di PRG, tenendo in considerazione le tutele e i vincoli dettati dal Piano, realizzando opere quindi conformi alla normativa del Piano stesso. Nello specifico è stata redatta la Relazione paesaggistica semplificata».

In riferimento ai **vincoli paesaggistici**, il Proponente ha evidenziato che «le linee elettriche di connessione alla rete nazionale, rientrano nella fascia di rispetto di 150 dello Scolo Rebosola. Considerato che il tracciato è interrato per tutto il suo sviluppo, non ci sarà interferenza con la fascia di tutela del corso d'acqua. In merito all'interferenza con le cabine di sezionamento cab.

Foresto Sez e cab. Corte Rezzonica, è stata predisposta apposita Relazione paesaggistica semplificata secondo quanto indicato dall'allegato B del DPR 31/2017.

Inoltre, in riferimento ai Beni architettonici e archeologici, il tracciato dell'elettrodotto è limitrofo a edifici Architettonici di interesse culturale non verificati, Architettonici di non interesse culturale e Architettonici di interesse culturale dichiarato, che si sviluppano negli abitati di Pegolette e Cona. Considerando che tutto lo sviluppo del tracciato avviene su strada e in modalità interrata, non si avrà interferenza con i Beni tutelati».

Come riferito dal proponente «La cabina Foresto Sez. verrà collocata all'interno di un'area fortemente vegetata che ne impedirà la visione, per questo motivo non sono stati ritenuti necessari interventi di mitigazione.

Per quanto riguarda il posizionamento della cabina Corte Rezzonica, data la sua posizione di visibilità, il Proponente ha ritenuto invece necessario un intervento di mitigazione volto ad inserire la cabina all'interno del contesto paesaggistico. Tale intervento riguarda la colorazione della stessa, optando per un colore che riprendesse le caratteristiche cromatiche degli edifici esistenti che si trovano nel territorio».

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente territorialmente, nel proprio parere sopra citato, in merito alla situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento ha rappresentato quanto segue:

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a Gli interventi in oggetto non ricadono in ambiti tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

1.1.b L'ambito di intervento va ad interferire con la fascia di rispetto del Canale Rebosola, soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004. Il vincolo paesaggistico, che si estende su entrambi i comuni di Cona (VE) e Correzzola (PD), intercetta l'elettrodotto interrato di collegamento con la rete elettrica distribuzione.

Non sono presenti beni archeologici dichiarati ai sensi dell'art. 10 c.1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.

1.2. Beni architettonici

L'ambito di intervento non interessa direttamente immobili, beni o manufatti sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004. Si rappresenta, tuttavia, la prossimità dell'ambito di intervento con la "Corte Civranetta", tenuta agricola tutelata ai sensi dell'art. 10 co. 3 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 06-05-1985, trascritto presso la C.RR.II. di Chioggia il 29-08-1985 ai nn. 2942/2358. Nel provvedimento di tutela si descrive chiaramente come «Il complesso rurale denominato "Corte Civranetta", costituito dalla ottocentesca casa padronale, dalla "tesa", dall'edificio delle stalle e dai rustici minori e dalle annesse aree scoperte delimitate dai fossati e dalle "capezzagne", sorge all'estremo lembo nord di una singolare entità paesistico-agricola di eccezionale importanza che conserva, nell'unitarietà del disegno organizzativo-funzionale, entro gli argini storici, i caratteri storici degli insediamenti nel sistema delle Corti e delle bonifiche operate dai monaci Benedettini nei primi decenni del sec. XVI, quando prende corpo l'espansione della Repubblica e la trasformazione dei capitali mercantili in rendite agrarie». Si tratta, pertanto, di un'estesa "architettura del paesaggio", ancora perfettamente conservata e riconoscibile nei propri tratti peculiari e connotanti, identificativa del sistema agrario benedettino e di come lo stesso abbia formato e conformato la struttura agraria tradizionale delle campagne del basso Veneto.

1.3 Beni archeologici

1.3.a Non è presente alcuna dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio gravante sulle aree interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.

1.3.b Non sussistono beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

Non sussistono, al momento, vincoli o previsioni vincolanti derivanti da strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici.

1.3.c Non sussistono, al momento, vincoli o previsioni vincolanti derivanti da strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente territorialmente, nel proprio parere sopra citato, in merito alla esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento ha rappresentato quanto segue:

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a Si prevede di realizzare, a margine della zona produttiva del comune di Cona ma in piena area agricola, cinque impianti fotovoltaici a terra, estesi su una superficie di **pari a 28,64 ha**, di cui circa 11,3 (pari a 113.465 mq) materialmente occupati dalla messa a dimora dei 48.464 moduli fotovoltaici oggetto di installazione. Ad oggi l'ambito di intervento



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

risulta adibito a seminativo. Gli ampi lotti coltivati evidenziano i tratti distintivi delle componenti costitutive del paesaggio agrario di impianto benedettino, del tutto riconoscibili e coerenti con il disegno organizzativo e funzionale della tradizionale trama fondiaria che si estende e caratterizza l'intero comparto agricolo: fossi, scoline e cavini, ad andamento nord-sud, che incidono la campagna, conferendole il tipico andamento pseudo pianeggiante articolato nell'alternanza di fossi e baulature la cui seppur modesta pendenza assolve da secoli alle necessarie funzioni di drenaggio della bassa pianura "umida", garantendo il corretto smaltimento delle acque superficiali. L'impianto di progetto, cui si riconosce un'estensione a scala territoriale tale da sfrangiare il margine della zona produttiva determinando un impatto planimetrico persino maggiore rispetto alla stessa, invadendo la contermine area agricola, introduce nel contesto di riferimento rilevanti criticità, che impongono la necessità di rivedere alcuni aspetti compositivi di progetto al fine di ridurre le inevitabili ricadute di evidente impatto paesaggistico.

Come si evince chiaramente dagli elaborati denominati TAV.03a "*Planimetria Generale - Stato futuro-parte 1*" e TAV.03b "*Planimetria Generale - Stato futuro-parte 2*", la disposizione e la fitta distribuzione planimetrica delle stringhe dei moduli fotovoltaici obbliga a chiudere in via definitiva tutti fossi e le scoline esistenti, obliterando quei segni distintivi del paesaggio agrario che concorrono a determinare il disegno della trama agricola intimamente e inscindibilmente correlata allo sviluppo e alla gestione del Canale Rebosola, oggetto di protezione. L'eliminazione di tali elementi andrebbe a muovere, pertanto, nella direzione di cancellare l'organizzazione della tradizionale campagna veneta, acuendo il processo di semplificazione e banalizzazione paesaggistica. Tale operazione di negazione degli aspetti costitutivi, qualificanti ed identitari della struttura del paesaggio agrario (cosiddetta 'deconnotazione') si sostanzia inequivocabilmente nella definizione del progetto di ricomposizione che seguirà la dismissione degli impianti in parola: la TAV.PR02 "*Piano di ripristino - Planimetria generale post-dismissione impianto*" restituisce un ambito dotato di un nuovo sistema di canalizzazioni (schematicamente indicati come 'fossi di scolo') a principale andamento est-ovest, del tutto incoerente con la morfologia e la tessitura fondiaria di impianto storico ancora perfettamente leggibile nell'immediato intorno. Ne consegue un'alterazione permanente e irreversibile del brano di campagna oggetto di trasformazione, che dallo scolo tutelato trae la propria ragion d'essere e la propria precipua conformazione e che, nell'ambito interessato, è specificatamente e direttamente riconducibile al sistema di organizzazione agraria propria delle bonifiche benedettine medievali e rinascimentali.

2.2 Beni architettonici

Come indicato nel punto 1.2, la prossimità dell'ambito di intervento con la "*Corte Civranetta*" tutelata ai sensi dell'art. 10 co. 3 del D.Lgs. 42/2004 in qualità di residuale e ancora riconoscibile sistema fondiario di impianto benedettino solleva le questioni di criticità, così come espresse e indicate nel punto precedente.

2.3 Beni archeologici

2.3.a Nelle vicinanze dell'area dove è prevista la realizzazione degli impianti sono stati rinvenuti in passato materiali databili tra età del Bronzo ed età del Ferro (cfr. *Carta Archeologica del Veneto* 1994, Vol. IV, F. 65, n. 29, pp. 114-115). Essendo l'opera sottoposta alla procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, è stata richiesta l'esecuzione di alcuni saggi preliminari in modalità concordata con il funzionario archeologo competente per territorio. Le trincee, eseguite tra 30/01/2023 (comunicazione inizio lavori prot. 2953 del 30/01/2023) e 02/02/2023 (comunicazione fine lavori prot. 3846 del 6/02/2023), hanno dato esito negativo. Tuttavia, dal momento che sono segnalati rinvenimenti di infrastrutture e materiali di epoca romana anche nelle adiacenze del tracciato di collegamento, si ravvisa in ogni caso la necessità che tutte le opere di scavo ancora da realizzare siano condotte con assistenza archeologica da parte di archeologi di comprovata professionalità (D. Lgs. 42/2004, art. 9bis), con la direzione scientifica di questa Soprintendenza e senza oneri a carico della stessa.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'impianto subordinatamente a determinate condizioni sulle quali questo Ufficio concorda e che vengono sotto riportate nel quadro delle condizioni ambientali.



CONSIDERATO che il parere della Soprintendenza ABAP, al netto delle prescrizioni rilasciate, avente per oggetto interventi ricadenti in ambiti tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, assorbe le valutazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

CONSIDERATO che il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio di competenza sopra citato, ha rilevato quanto segue:

«Per quanto concerne gli aspetti inerenti la tutela del patrimonio archeologico, nel citato parere, la Soprintendenza, verificata la situazione vincolistica e considerato che nelle vicinanze delle aree oggetto di intervento sono stati rinvenuti materiali databili tra l'età del Bronzo e l'età del Ferro (Carta Archeologica del Veneto 1994, Vol. IV, F. 65, n. 29, pp. 114-115), riporta l'iter della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, attivata da quell'Ufficio ai sensi dell'articolo 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, con la richiesta di eseguire saggi preliminari nelle aree in cui è previsto l'impianto, concordati con il funzionario archeologo competente, ed effettuati tra il 30.01.2023 e il 02.02.2023, con esito negativo. La stessa Soprintendenza ha tuttavia ritenuto di prescrivere l'assistenza archeologica continua in corso d'opera per tutte le operazioni di scavo ancora da realizzare, "dal momento che sono segnalati rinvenimenti di infrastrutture e materiali di epoca romana anche nelle adiacenze del tracciato di collegamento". Tutto ciò considerato, per quanto di competenza, si concorda con quanto espresso dalla Soprintendenza territorialmente competente.

Giova rammentare che, al fine di disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione tra la Soprintendenza e la stazione appaltante, il comma 14 del D. Lgs. 50/2016, art. 25 prevede la stipula di apposito accordo nell'ambito del quale possono essere concordate tipologie semplificate di tutela, quali, appunto, il controllo archeologico in corso d'opera».

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per cui "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso".

VISTA E CONSIDERATA tutta la documentazione pubblicata sul sito del MASE.

VISTE E CONSIDERATE le osservazioni pubblicate sul sito del MASE.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di **conservazione delle risorse naturali e culturali** nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

[...]

- c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la



minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;

- e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio** e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.**

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenze ABAP ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento valutando la compatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che l'ambito di intervento va ad interferire con la fascia di rispetto del Canale Rebosola, soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 co.1 lett.c) del D.Lgs 42/2004. Il vincolo paesaggistico, che si estende su entrambi i comuni di Cona (VE) e Correzzola (PD), intercetta l'elettrodoto interrato di collegamento con la rete elettrica di distribuzione.



VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*».

VISTO il Decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «*Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina*».

VISTO il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*».

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23 G00022) (GU Serie Generale n. 47 del 24.02.2023).

VISTA la legge urbanistica regionale Veneto del 23 aprile 2004, n. 11 (BUR Regione Veneto n. 107 del 17 luglio 2020) «*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*»;

VISTO Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 107 del 17 luglio 2020.

CONSIDERATO che recentemente, in data 10.11.2022, il Ministero della cultura e la Regione del Veneto hanno sottoscritto il protocollo congiunto per *l'adeguamento dell'intesa sottoscritta in data 15 luglio 2009 tra Ministero per i beni e le attività culturali e il Presidente della Giunta provinciale per il Veneto per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale in attuazione delle disposizioni di cui agli artt.135, comma 1, e 143 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

CONSIDERATO che l'art. 6 del Protocollo congiunto prevede la sottoscrizione da parte di Ministero e Regione di un Disciplinare attuativo «*volto a definire nel dettaglio i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma delle attività relative con riferimento ai diversi stralci*», *previste per la redazione del Piano*».

CONSIDERATO che in data 15.11.2023, il Ministero della cultura e la Regione del Veneto hanno sottoscritto il citato disciplinare attuativo

CONSIDERATO che sia il suddetto Protocollo di intesa (art. 1 comma 4) che il disciplinare attuativo (art. 2 comma 2 lett.a) stabiliscono che il Piano paesaggistico sia redatto a partire dagli **obiettivi di qualità paesaggistica** definiti nell'«*Atlante ricognitivo*» e dagli «*Ambiti di paesaggio*», già condivisi con il Ministero in sede di adozione della Variante al PTRC 2009, adottata con DGR del 10 aprile 2013, e contenuti nel «*Documento per la valorizzazione del paesaggio del Veneto*» elaborato del PTRC 2020.

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento, secondo le ricognizioni rappresentate nel «*Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto*» è ricompresa all'interno **dell'ambito di paesaggio n. 37 «Bonifiche del Polesine Orientale»**, caratterizzato, per buona parte della sua estensione, dal «*risultato di significativi interventi di bonifica che attraverso la realizzazione di una adeguata rete di scolo e l'utilizzazione di impianti idrovori, hanno permesso la coltivazione. [...]»* [cfr. § Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, pagg. 469-473, §Caratteri del paesaggio – Insediamenti e infrastrutture] .

CONSIDERATO che per quanto attiene ai **Caratteri del paesaggio** dell'ambito indagato in particolare facendo riferimento ai **Valori naturalistico-ambientali** si sottolinea che *il valore naturalistico dell'area oggetto della ricognizione è identificabile principalmente nella presenza di importanti corsi d'acqua e di una fitta rete di scoli e canali.* (cfr. § Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, pagg. 469-473, §Caratteri del paesaggio - Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali) .

CONSIDERATO che per quanto attiene alle **Dinamiche di trasformazione**, si deve sottolineare che per quanto attiene **all'integrità storico-culturale**, *nell'ambito sono ancora chiari i segni e le forme del cosiddetto «primo veneto», costituito da paesi, borghi e corti, dispersi all'interno di vaste zone dedicate interamente alla produzione agricola. Sebbene il paesaggio sia stato in parte modificato dalla meccanizzazione dell'agricoltura, qui ne sono ancora riconoscibili le caratteristiche storiche e gli ambienti naturali tipici: dalle vaste campagne emergono città, piccoli centri e case sparse, disposti lungo i corsi fluviali e i paleovalvei»* (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, pagg. 469-473, § Dinamiche di trasformazione - **Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale**).



CONSIDERATO che tra gli Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA dell'ambito di paesaggio n. 37 *Bonifiche del Polesine Orientale*, indicati nel *Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto* si specifica che: «L'area oggetto della ricognizione è caratterizzata da un paesaggio prevalentemente rurale dal quale emergono le città, i paesi, i piccoli centri e le case sparse e che conserva ancora un certo grado di integrità naturalistica soprattutto lungo i numerosi corsi d'acqua e nelle zone umide presenti. **Ciò deve essere considerato una risorsa e in quanto tale diventare l'eccellenza su cui impennare lo sviluppo futuro e rivolgere le attenzioni.** [...] Risulta di primario interesse anche preservare la continuità fisico-spaziale caratterizzante i paesaggi di bonifica e l'integrità del territorio aperto. (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, pagg. 469-473, § *Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA*).

CONSIDERATO che per conservare e migliorare la qualità del paesaggio il PTRC propone, tra gli altri, i seguenti **obiettivi e indirizzi prioritari:**

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali

3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali maggiormente artificializzati o degradati, in particolare i canali di bonifica qui largamente diffusi.

3c. Incoraggiare, ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale.

9. Diversità del paesaggio agrario

9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi, scoline, ecc.).

15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici

15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione (paesaggio delle bonifiche).

19. Integrità dei paesaggi aperti delle bonifiche

19.a Salvaguardare il carattere di continuità fisico-spaziale degli ambienti di bonifica.

19.b Riconoscere e salvaguardare il valore paesaggistico dell'insieme delle strutture delle bonifiche, anche a fine di una fruizione didattico-ricreativa.

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici

24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale.

24c. Promuovere interventi di riqualificazione degli spazi aperti, degli spazi pubblici e delle infrastrutture viarie, al fine di una loro maggiore compatibilità con il valore storico-testimoniale del contesto, anche migliorando le connessioni tra i diversi centri abitati attraverso interventi che ne esaltino il carattere urbano (percorsi ciclo-pedonali, ecc.).

24e. Individuare norme e indirizzi per il recupero edilizio di qualità, compatibili con la conservazione del valore storicoculturale, in particolare per i manufatti testimonianti opere della bonifica.

24i. Individuare opportune misure per la salvaguardia e la riqualificazione dei contesti di villa – qui localizzate in particolare lungo l'Adigetto - individuandone gli ambiti di riferimento e scoraggiando interventi che ne possano compromettere l'originario sistema di relazioni paesaggistiche e territoriali.

VALUTATE le caratteristiche dell'intervento e le interferenze attuali e potenziali con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42.

VALUTATO che il progetto in esame, a margine della zona produttiva del Comune di Cona ma in piena area agricola, così come formulato andrebbe a compromettere alcuni tratti distintivi delle componenti costitutive del paesaggio agrario di impianto benedettino, ancora riconoscibili e coerenti con il disegno organizzativo e funzionale della tradizionale trama fondiaria dell'intero comparto agricolo, come il sistema dei fossi e delle scoline e cavini esitenti, ad andamento nord-sud, inscindibilmente correlati allo sviluppo e alla gestione del Canale Rebosola, oggetto di protezione.

VALUTATO che la criticità sopra evidenziata può essere superabile con alcune accortezze progettuali volte a salvaguardare la tessitura fondiaria del brano di campagna oggetto di trasformazione e mantenendo l'attuale sistema di drenaggio delle acque, attraverso una differente organizzazione planimetrica dell'impianto in oggetto.

VALUTATO che l'area scelta per lo sviluppo del progetto determina un impatto planimetrico maggiore rispetto all'area a destinazione produttiva, invadendo la contermina area ad uso agricolo, introducendo nel contesto di riferimento alcune criticità che



impongono la necessità di rivedere alcuni aspetti compositivi di progetto al fine di ridurre le inevitabili ricadute di impatto paesaggistico.

VALUTATO l'impatto della deconnotazione del paesaggio agrario dell'area di intervento, con l'obliterazione dei fossi e delle scoline esistenti, i quali rappresentano i segni distintivi della trama agricola correlata allo sviluppo e alla gestione del Canale Rebosola, oggetto di protezione.

VALUTATO come incoerente con la morfologia e con la tessitura fondiaria di impianto storico il piano di ripristino proposto il quale restituisce un ambito dotato di un nuovo sistema di canalizzazioni (schematicamente indicati come "fossi di scolo") a principale andamento est-ovest e che il progetto di ripristino dovrà necessariamente essere modificato secondo le indicazioni dettate nel quadro prescrittivo.

CONSIDERATO che dal punto di vista archeologico sono segnalati rinvenimenti di infrastrutture e materiali di epoca romana anche nelle adiacenze del tracciato di collegamento.

EVIDENZIANDO che, a parere di questa Amministrazione, in coerenza con il D.lgs n.152/2006 e con la normativa nazionale in materia di installazione di impianti per l'energia da fonti rinnovabili e con quanto ribadito anche dal PNIEC, è auspicabile che la scelta localizzativa per l'installazione di impianti fotovoltaici sia orientata prioritariamente verso aree già interessate da edificazioni, impermeabilizzazione e infrastrutturazione del suolo, per garantire il minor consumo dello stesso e il minore impatto paesaggistico in contesto agricolo.

CONSIDERATO che la scelta localizzativa dell'intervento in questione, sebbene su suolo attualmente utilizzato per scopi agricoli è in prossimità di un'area produttiva e già infrastrutturata.

CONSIDERATO che per quanto sopra riferito la scelta localizzativa risulta essere anche in linea con l'orientamento dell'art. 20 del Dlgs n. 199/2021, come recentemente modificato, in merito alla scelta delle aree idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici.

VALUTATO invero che l'area scelta per l'impianto è in adiacenza a un comparto avente destinazione produttiva come sopra rappresentato dalle planimetrie presentate dal proponente.

FERMO RESTANDO che, come specificato dalla Regione del Veneto con nota del 27.02.2023 dovrà essere verificata la rispondenza delle previsioni del progetto con la sussistenza del vincolo assoluto di inedificabilità all'interno della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 e ss.mm.ii. nonché della Legge 983/1957, chiarendo la compatibilità delle opere previste con le disposizioni del medesimo articolo.

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario *trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*.

VALUTATO che le misure di mitigazione di impatto ambientale risultano ancora migliorabili e perfezionabili rispetto ai punti in cui la percezione è più significativa.

VALUTATO che il progetto per le motivazioni sopra esposte, dovrà essere migliorato per quanto attiene all'impatto sul paesaggio, attraverso delle modifiche progettuali come sotto indicate nel quadro prescrittivo.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati prodotti e integrati dalla Società Chiron Energy SPV10 Srl nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, per quanto di propria competenza, esprime

parere positivo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Chiron Energy SPV 10 Srl per il *Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale complessiva di 27,86 MW costituito da n. 5 lotti denominati "CONA" – "CONA 2" – "CONA 3" – "CONA 4" – "CONA 5"* nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali, **dalla n.1 alla n.5:**

1) Dovrà essere rivista la complessiva organizzazione planimetrica degli impianti, distribuendo le stringhe e i moduli fotovoltaici in modo da mantenere rigorosamente l'assetto fondiario esistente, nonché l'attuale andamento morfologico del terreno,



conservando le scoline, i fossi, le cavine e le baulature esistenti, ovvero mantenendo in essere l'attuale sistema di scolo e drenaggio delle acque che compone la trama costitutiva di questo brano di paesaggio agrario storico.

Ambito di applicazione Aspetti progettuali, paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza ANTE OPERAM : Prima dell'istanza di autorizzazione - prima della progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

- 2) In ragione del punto precedente, la dismissione degli impianti al termine del proprio ciclo produttivo dovrà determinare il perfetto ripristino dello status quo ante, con la sola eccezione delle previste opere di mitigazione a verde che potranno essere mantenute e opportunamente mantenute. Data l'eccezionale peculiarità del paesaggio agrario contermini, si ritiene che le opere di dismissione possano essere occasione per riportare alla luce anche quei segni della trama agricola che, pur avendo perso i propri connotati funzionali, appaiono ancora leggibili (sia negli ambiti di intervento che nei terreni contermini), ripristinando il passo dei fossi di scolo ad andamento nord-sud paralleli a quelli esistenti e riproponendo, mediante la piantumazione di siepi arbustive e filari alberati, l'assetto vegetazionale proprio del sistema agrario tradizionale di impianto storico.

Ambito di applicazione Aspetti progettuali, paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza ANTE-OPERAM Il piano di ripristino, modificato secondo la prescrizione in oggetto deve essere presentato prima della progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

- 3) Le **previste opere di mitigazione a verde** dovranno essere opportunamente implementate, sulla base di un progetto di sistemazione paesaggistica in cui dovranno essere chiaramente indicati le essenze arbustive oggetto di piantumazione, i sestri di impianto e il piano di manutenzione complessiva.

Ambito di applicazione Aspetti progettuali, paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza ANTE OPERAM Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

- 4) Per quanto attiene alle opere di collegamento alla rete elettrica ricadenti all'interno della fascia di rispetto paesaggisticamente tutelata, considerata la natura interamente interrata dell'elettrodotto di progetto, si prescrive il perfetto ripristino dello stato dei luoghi in esito alle necessarie operazioni di scavo, avendo cura di ridurre al minimo le potenziali interferenze con la vegetazione ripariale, arborea e/o arbustiva eventualmente interferente con il tracciato.

Ambito di applicazione Aspetti progettuali, beni paesaggistici, paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza CORSO D'OPERA 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere
Al termine della realizzazione dell'opera, durante la rimozione e smantellamento del cantiere, comprese le eventuali attività per il ripristino delle aree di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

5) Si ravvisa la necessità che tutte le opere di scavo ancora da realizzare siano condotte con assistenza archeologica da parte di archeologi di comprovata professionalità (D. Lgs. 42/2004, art. 9bis), con la direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri a carico della stessa.

Giova rammentare che, al fine di disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione tra la Soprintendenza e la stazione appaltante, potrà essere stipulato un apposito accordo nell'ambito del quale possono essere concordate tipologie semplificate di tutela, quali, appunto, il controllo archeologico in corso d'opera.

Ambito di applicazione Componenti/fattori ambientali: patrimonio culturale, archeologia

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza CORSO D'OPERA 5. Fase di cantiere. Durante l'allestimento del cantiere e i lavori per la realizzazione dell'opera

Verifica di ottemperanza:Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

Considerate le valutazioni della Soprintendenza ABAP in merito all'impatto sui beni paesaggistici, si fa presente che il concerto di questo competente Direttore generale del Ministero della cultura **comprende l'Autorizzazione paesaggistica** di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 25 comma 2-*quinquies* del Dlgs n. 152/2006, **nel rispetto di quanto stabilito dal quadro prescrittivo sopra riportato.**

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella 
Responsabile della U.O.T.T. n. 8 Servizio V DG-ABAP
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA 